Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89

(2020/C 254/07)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]).

DOMANDA DI MODIFICA DELLA SCHEDA TECNICA DI UN'INDICAZIONE GEOGRAFICA

«Münchener Kümmel»/«Münchner Kümmel»

N. UE PGI-DE-01992-AM01 – 28.9.2017

Lingua della domanda di modifica: tedesco

Intermediario

Repubblica federale di Germania

Nome dell'intermediario

Bundesverband der Deutschen Spirituosen-Industrie und -Importeure e. V. [Associazione federale dell'industria e degli importatori di bevande spiritose]

Urstadtstraße 2
53129 Bonn
DEUTSCHLAND

Telefono: +49 22853994-0

E-mail: info@bsi-bonn.de

Südostbayerischer Verband der Obst- und Kleinbrenner e. V. [Associazione dei distillatori di frutta e dei piccoli distillatori della Baviera sud-orientale]

Werkstraße 16
84513 Töging am Inn
DEUTSCHLAND

Telefono: +49 8631185861

E-mail: info@obstbraende-bayern.de

Nome dell'indicazione geografica

«Münchener Kümmel»/«Münchner Kümmel»

Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Denominazione protetta: 1. Grafia sinonima della denominazione

Altro: 2. Cambio di categoria

Nomi e indirizzi delle autorità di controllo: 3. Cancellazione dei dati personali

Modifica

Modifica delle specifiche del prodotto che comporta una modifica delle specifiche principali

Spiegazione della modifica

1. Grafia sinonima della denominazione

In aggiunta all'indicazione geografica «Münchener Kümmel», registrata nell'allegato III del regolamento CE, la modifica riguarda la denominazione «Münchner Kümmel» (senza la prima «e») come indicazione geografica sinonima opzionale. Entrambe le forme ortografiche dovrebbero essere autorizzate. La forma ortografica senza la prima «e» deriva dal modo in cui la denominazione viene normalmente pronunciata.

([1]) GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.

2. Cambio di categoria

La modifica più importante riguarda il punto 1.1.2 della scheda tecnica (Categoria) e più precisamente il cambiamento di classificazione del «Münchener Kümmel/Münchner Kümmel» dalla categoria 32 («Liquore») di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 (il regolamento di base sulle bevande spiritose) alla categoria 23 («Bevande spiritose al carvi»).

Al punto 1.1.2 la categoria «32 - Liquore» è stata modificata con la categoria «23 - Bevande spiritose al carvi». Non è stato fissato un tenore minimo di zuccheri, considerato che tutti i prodotti continueranno ad essere edulcorati con lo zucchero, ma verrà proposta una selezione più ampia di prodotti che presentano un diverso grado di dolcezza. Inoltre l'idea di proporre prodotti con un tenore di zuccheri inferiore ai 100 grammi per litro di prodotto finito è in linea con la strategia del governo tedesco di ridurre in futuro il tenore di zuccheri dei prodotti alimentari finiti. Sarà ovviamente ancora possibile commercializzare prodotti con un tenore di zuccheri di almeno 100 grammi per litro di prodotto finito. Pertanto il cambiamento di categoria proposto non comporterà altre modifiche della scheda tecnica.

L'indicazione geografica registrata «Münchener Kümmel/Münchner Kümmel» figura attualmente nella categoria 32 («Liquore») di cui all'allegato III del regolamento di base sulle bevande spiritose. Ciò è dovuto in particolare al fatto che nel regolamento (CEE) n. 1576/89 (il primo regolamento di base sulle bevande spiritose) la denominazione geografica «Münchener Kümmel/Münchner Kümmel» doveva, per motivi giuridici, essere classificata quale «liquore» nell'allora allegato II.

Tradizionalmente, il prodotto «Münchener Kümmel/Münchner Kümmel» era commercializzato con un tenore di zuccheri relativamente elevato, in alcuni casi superiore a 100 grammi per litro di prodotto finito. In base al sistema di classificazione del primo regolamento di base sulle bevande spiritose, tutte le bevande spiritose con un tenore di zuccheri di almeno 100 grammi per litro di prodotto finito erano considerate automaticamente, dal punto di vista giuridico, «liquore», incluse quelle ottenute utilizzando il metodo di produzione delle «bevande spiritose al carvi». L'articolo 1, paragrafo 4, lettera n), del regolamento (CEE) n. 1576/89 ha istituito la categoria di prodotti «bevande spiritose al carvi», ora elencata nella categoria 23 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008.

Il regolamento (CE) n. 110/2008 ha introdotto, per la prima volta, la possibilità per i prodotti venduti con denominazioni generiche che soddisfano i requisiti di più categorie di prodotti di essere messi in commercio dai fornitori di bevande spiritose con una o più denominazioni di vendita (cfr. articolo 9, paragrafo 3, del regolamento).

Per evitare che un prodotto precedentemente commercializzato come «Münchener Kümmel/Münchner Kümmel» venisse escluso al momento dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1576/89, il 15 dicembre 1989, il governo tedesco decise di iscrivere il prodotto nella categoria «Liquore». Nel corso delle discussioni tenutesi nel 2006 e 2007 riguardo alla modifica del regolamento sulle bevande spiritose, il governo tedesco non ha colto la nuova opportunità offerta dall'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 110/2008 per includere il prodotto «Münchener Kümmel/Münchner Kümmel» nella categoria di prodotti 23 dell'allegato II dello stesso regolamento.

In genere i liquori di carvi sono prodotti con la semplice miscelazione di alcol, generalmente alcol etilico di origine agricola, con zucchero e sostanze o preparazioni aromatizzanti. Le «bevande spiritose al carvi» sono invece ottenute aromatizzando l'alcol etilico di origine agricola con semi naturali di carvi, utilizzando diversi metodi di aromatizzazione. Nel caso delle «bevande spiritose al carvi», i metodi di aromatizzazione più importanti consistono nella macerazione dei semi di carvi per un determinato periodo di tempo o nella macerazione con successiva distillazione.

Inoltre, la stessa denominazione tradizionale «Münchener Kümmel/Münchner Kümmel» indica che il prodotto è una «bevanda spiritosa al carvi», ossia un prodotto della categoria 23 di cui all'allegato II e non un «liquore al carvi» conformemente alla categoria 32 dello stesso allegato.

3. Cancellazione dei dati personali

La modifica riguarda la sezione 12 dei requisiti principali. I dati personali della massima autorità del Land responsabile della verifica della conformità alle specifiche del prodotto (in conformità con l'articolo 38 del regolamento (UE) 2019/787) sono stati cancellati da tale sezione.

PRINCIPALI REQUISITI DELLA SCHEDA TECNICA

«MÜNCHENER KÜMMEL/MÜNCHNER KÜMMEL»

N. UE PGI-DE-01992-AM01 – 28.9.2017

1. **Denominazione**

«Münchener Kümmel/Münchner Kümmel»

2. **Categoria di bevande spiritose**

Categoria 23. Bevanda spiritosa al carvi

3. **Descrizione della bevanda spiritosa**

Il «Münchener Kümmel/Münchner Kümmel» viene prodotto nella città di Monaco e nei distretti rurali di Monaco, Freising, Erding ed Ebersberg mediante l'aromatizzazione dell'alcol etilico di origine agricola con semi di carvi (*Carum carvi L.*) ed eventualmente con altri ingredienti aromatizzanti.

Caratteristiche specifiche (rispetto alle bevande spiritose della stessa categoria)

Titolo alcolometrico volumico minimo del 32 %, superiore a quello previsto per la categoria di prodotti. Ne consegue che l'aroma di carvi è più pronunciato in termini di odore e sapore.

Oltre ai semi di carvi possono essere utilizzati solo altri ingredienti aromatizzanti naturali come erbe o spezie, incluse le sostanze e preparazioni aromatizzanti naturali.

Non vengono utilizzati additivi alimentari come i coloranti.

Caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche

Per quanto concerne le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche, il «Münchener Kümmel/Münchner Kümmel» deve soddisfare i requisiti seguenti.

Requisiti fisici e chimici

Titolo alcolometrico volumico:	almeno il 32 %.

Requisiti organolettici

Chiarezza:	chiaro.
Colore:	incolore o leggermente sul giallo.
Odore (aroma):	da moderato, ossia delicato e tenue, sino a un aroma forte di carvi.
Sapore:	tenue, equilibrato, con un aroma di carvi da moderato a forte.

4. **Zona geografica interessata**

Il «Münchener Kümmel/Münchner Kümmel» viene prodotto nella città di Monaco e nei distretti rurali di Monaco, Freising, Erding ed Ebersberg.

I semi di carvi utilizzati e gli altri ingredienti, ad esempio, l'alcol etilico di origine agricola e lo zucchero, non devono più provenire da Monaco o dall'area circostante.

5. **Metodo di produzione della bevanda spiritosa**

La produzione del «Münchener Kümmel/Münchner Kümmel» prevede diverse fasi.

La prima fase di produzione consiste nel miscelare i semi di carvi ed eventualmente altri ingredienti aromatizzanti, incluse le sostanze e le preparazioni aromatizzanti naturali, con l'alcol etilico di origine agricola e, a seconda della ricetta, con l'acqua.

Il processo di estrazione dell'aroma è normalmente seguito dalla conservazione e/o dall'invecchiamento in recipienti idonei.

Dopo la fase di conservazione o di invecchiamento, il processo di produzione viene completato. Le fasi successive includono:

— la miscelazione degli estratti di erbe conservati o invecchiati con alcol etilico di origine agricola;

— la dolcificazione con zucchero o altri prodotti edulcoranti in quantità variabili, a seconda che l'aroma della versione commercializzata debba essere più o meno dolce;

— la riduzione del titolo alcolometrico della miscela edulcorata mediante l'aggiunta di acqua;

— la filtrazione (ove necessario) nonché

— l'etichettatura e l'imballaggio.

6. **Legame con l'ambiente geografico o con l'origine**

Secondo fonti certe, il «Münchener Kümmel/Münchner Kümmel» viene prodotto nell'area metropolitana di Monaco dagli inizi del XIX secolo e continua a essere prodotto nella stessa zona.

Le piante di carvi (*Carum carvi L.*), dai fiori bianchi, crescevano spontaneamente nei prati dell'area metropolitana di Monaco. Oggi il carvi è coltivato in tutta la Germania e negli Stati membri dell'UE confinanti e da queste coltivazioni si produce il «Münchener Kümmel/Münchner Kümmel».

Il carvi ha un ruolo importante, in particolare come spezia aromatica, anche nella cucina bavarese e, nello specifico, in quella di Monaco, che comprende alcuni piatti sostanziosi come lo *Schweinshaxen* (stinco di maiale arrosto), *Schweinsbraten* («*Münchener Kümmelbraten*») (arrosto di maiale al carvi). Il carvi facilita la digestione e previene la flatulenza dovuta al consumo di contorni quali i *sauerkraut* e altri tipi di cavoli. L'alcol è noto per essere il solvente grazie al quale è possibile estrarre gli aromi dalle piante in modo particolarmente intenso. Il «Münchener Kümmel/Münchner Kümmel» è così diventato un digestivo.

Il «Münchener Kümmel/Münchner Kümmel» è anche incluso nella banca dati delle specialità del ministero bavarese per l'Alimentazione, l'agricoltura e le foreste, consultabile all'indirizzo www.spezialitaetenland-bayern.de. La banca dati contiene unicamente i prodotti della regione che contano almeno 50 anni di storia, evidenziano lo stretto legame con il territorio e sono percepiti dai consumatori come tipicamente bavaresi o tipici di una zona della Baviera.

Nell'ambito di diversi accordi bilaterali tra la Repubblica federale di Germania e alcuni paesi in materia di protezione reciproca delle indicazioni geografiche, il «Münchener Kümmel/Münchner Kümmel» è protetto dagli anni '60 come indicazione di origine geografica in paesi quali la Francia, la Spagna, la Grecia e la Svizzera.

Il Consiglio, in collaborazione con il Parlamento europeo, ha riconosciuto il «Münchener Kümmel/Münchner Kümmel» quale denominazione geografica quando ha adottato il regolamento (CEE) n. 1576/89, il primo regolamento europeo sulle bevande spiritose. Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno confermato questo status protetto quando hanno adottato il regolamento (CE) n. 110/2008, il secondo regolamento europeo sulle bevande spiritose.

7. **Disposizioni dell'Unione europea o disposizioni nazionali/regionali**

Il «Münchener Kümmel/Münchner Kümmel» figura nell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 (regolamento sulle bevande spiritose) ed è quindi protetto quale indicazione geografica. Il prodotto deve altresì essere conforme ai requisiti previsti dalla legislazione orizzontale dell'UE in materia di prodotti alimentari, dalla legislazione dell'UE relativa a prodotti specifici riguardante le bevande spiritose e da altre normative nazionali (come il requisito di indicare il numero del lotto a norma del regolamento sull'identificazione dei lotti).

8. **Aggiunte all'indicazione geografica**

a) Norma di base sulle aggiunte all'indicazione geografica «Münchener Kümmel/Münchner Kümmel»:

a norma della legislazione UE vigente in materia di bevande spiritose, la denominazione «Münchener Kümmel/Münchner Kümmel» può essere integrata unicamente:

— dai termini indicati alla lettera b) oppure

— da termini diversi da quelli indicati alla lettera b), di cui è possibile dimostrare un uso corrente al 20 febbraio 2008.

b) Aggiunte di altri termini:

— se all'indicazione geografica «Münchener Kümmel/Münchner Kümmel» vengono aggiunte indicazioni riguardanti la maturazione, l'invecchiamento o la conservazione (quali «alt» o «alter» [vecchio]), i prodotti devono essere stati invecchiati o conservati in recipienti idonei per almeno 6 mesi;

— se all'indicazione geografica «Münchener Kümmel/Münchner Kümmel» vengono aggiunti termini relativi alla qualità (quali «feiner» (di qualità) oppure «Tafel-» (da tavola)], i prodotti devono essere di qualità decisamente superiore rispetto ai prodotti standard. Le aggiunte potrebbero essere dovute ad esempio a una percentuale particolarmente elevata di semi di carvi nella miscela con alcol etilico di origine agricola, o all'utilizzo di semi di carvi biologici o di alcol etilico filtrato extra fine di origine agricola o di una varietà specifica di alcol etilico o, infine, a un titolo alcolometrico molto più elevato di quello minimo previsto per la categoria di prodotti.

9. **Richiedente**

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) [Ministero federale dell'Alimentazione e dell'agricoltura (BMEL)] Referat 414 (Wein, Bier, Getränkewirtschaft) [Unità 414 (settore vino, birra e altre bevande)]
Rochusstraße 1
53123 Bonn
DEUTSCHLAND

10. **Intermediari**

Bundesverband der Deutschen Spirituosen-Industrie und -Importeure e. V. [Associazione federale dell'industria e degli importatori di bevande spiritose]
Urstadtstraße 2
53129 Bonn
DEUTSCHLAND

Südostbayerischer Verband der Obst- und Kleinbrenner e. V. [Associazione dei distillatori di frutta e dei piccoli distillatori della Baviera sud-orientale]
Werkstraße 16
84513 Töging am Inn
DEUTSCHLAND

11. **Autorità di controllo**

Massima autorità del Land responsabile della verifica della conformità alle specifiche del prodotto (in conformità all'articolo 38 del regolamento (UE) 2019/787):

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Referat M1 [Ministero bavarese per l'Alimentazione, l'agricoltura e le foreste, Unità M1]
Ludwigstraße 2
80539 Monaco
DEUTSCHLAND

Telefono: +49 (0)892182-0

E-mail: poststelle@stmelf.bayern.de; Ref-M1@stmelf.bayern.de;

Autorità suprema del Land responsabile della sorveglianza sull'uso dei nomi sul mercato (a norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) 2019/787):

Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz (STMUV) [Ministero bavarese per l'Ambiente e la tutela dei consumatori]
Rosenkavalierplatz 2
81925 Monaco
DEUTSCHLAND

Telefono: +49 (89)9214-00

E-mail: poststelle@stmuv.bayern.de